

fra i diversi Enti e Società sia perché l'esigenza di chiarezza e di veridicità dei bilanci è generale, sia perché eventuali particolari esigenze di singoli Enti o Società possono essere opportunamente valutate e realizzate in sede di esercizio della facoltà stessa.

Il Consiglio di amministrazione, in data 15 gennaio 1953, attenendosi alle disposizioni impartite dal Ministro per l'Industria e Commercio con la citata lettera 15 dicembre 1952, deliberò di proporre che all'art. 20 dello Statuto fosse aggiunto il seguente comma: "Potranno tuttavia effettuarsi le rivalutazioni per congruaglio monetario con la decorrenza e i limiti di coefficiente stabiliti dalle norme di legge di rivalutazione riguardante le Società e gli altri Enti tenuti a redigere il bilancio".

A seguito di tale deliberazione il Ministero dell'Industria e Commercio predispose lo schema di decreto presidenziale che venne sottoposto all'esame del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato, con parere in data 17 febbraio 1953, ritenne necessario, in via pregiudiziale, che sul problema della rivalutazione degli immobili IFA intervenisse una decisione del Governo.